

all. L 10. d. g.
del 26. 08. 2012
4-3



**Art. 3
Esenzioni.**

1) Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22/12/19986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'articolo 16, lettera a). della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si applica soltanto ai fabbricati, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

b) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

*c) PER LE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP E
PREVISTA L'ESENZIONE (QUOTA COMUNALE) SUI FABBRICATI
ART. 4 IN PROPRIETA' AD USO ABITAZIONE
E RELATIVI-ACCESSORI
Fabbricati inagibili o inabitabili.*

1) L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2) Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:

a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;

b) non utilizzo di fatto del fabbricato.

La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le predette condizioni:



Art. 5

Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1) La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

2) La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati.

3) Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992, in tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA. Per i fabbricati che risultino censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2" la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

4) I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

AGGIUNTA

① Monche ai fabbricati soggetti ad interventi edilizi che risultino censiti all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2"

② Non soggetti ad intervento edilizio e non ubicati in zona Agricola